

N. R.G. P.U. 26/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori

Presidente

dott. Laura Pastacaldi

Giudice

dott. Marco Zinna

Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dai sigg.ri



tutti assistiti dagli avv.ti Michela Venturi e Giulia Lupetti,

PREMESSO che:

1. I ricorrenti in data 15/12/2021 hanno richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi. In data 27/1/2022 è stato nominato la dott.ssa Roberta Vaselli. Ed in data 14/2/2023 i ricorrenti hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

RITENUTO che:

2. Il presente Tribunale è competente, in quanto tutti i ricorrenti, ad eccezione del solo s. [REDACTED], hanno la residenza, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII, all'interno del Circondario di questo Tribunale.

2.1 Dal ricorso risulta che uno dei ricorrenti, il [REDACTED] ha la propria residenza in [REDACTED]. Posto quanto si dirà innanzi in merito all'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, occorre preliminarmente risolvere positivamente la questione della competenza di questo Tribunale in relazione a tutte le domande di liquidazione controllata proposte, ivi compresa quella del [REDACTED] pur non residente nel relativo circondario.

Difatti, l'art. 66, 1° co., CCI stabilisce che, laddove ne sussistano i presupposti, ovvero che i sovraindebitati siano conviventi o che il loro sovraindebitamento abbia un'origine comune, i membri della famiglia potranno legittimamente presentare un *unico* progetto di risoluzione della loro crisi. L'unitarietà del progetto comune non viene scalfita neppure dall'eventuale diversa natura dei ricorrenti, in quanto, laddove qualcuno di questi rivesta la natura di consumatore e uno o più altri no, il progetto conserverà la matrice comune applicandosi la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore o quella del concordato minore a seconda della natura consumeristica o meno del ricorrente.

Ancora, il comma quarto della norma già richiamata stabilisce che laddove, a dispetto dalla facoltà riconosciuta dal comma primo, i sovraindebitati, pur appartenendo alla stessa famiglia, abbiano presentato domande distinte il giudice è tenuto a coordinare le diverse procedure così distintamente scaturenti. Proprio per quest'evenienza la norma stabilisce conseguentemente la competenza in capo al giudice per primo adito.

Da tale impianto normativo emerge con evidenza la necessità di stretto coordinamento delle procedure di sovraindebitamento cd. familiare, anche in ragione del contenimento dei relativi costi e nella consapevolezza che la conduzione di un unico procedimento di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo, sia pure distinti rispetto ai singoli

patrimoni interessati, meglio garantisce le esigenze tanto dei creditori che dei sovraindebitati. Tanto si riflette nell'unitarietà del progetto di ristrutturazione familiare, la quale resiste anche a dispetto della diversa natura dei ricorrenti (consumatori e non) e dell'eventuale scelta di proporre domande di sovraindebitamento distinte. Ciò che testimonia la vis attrattiva delle procedure ex art. 66 CCI rispetto a tutte quante le vicende di sovraindebitamento afferenti al medesimo nucleo familiare.

E d'altronde il primo comma dell'art. 66 CCI stabilisce, quali presupposti per l'apertura di una procedura familiare non solo la convivenza dei membri del nucleo familiare ma anche, ed alternativamente, l'origine comune del sovraindebitamento, ciò da cui può desumersi che l'esigenza di un progetto unitario e la connessa facoltà di presentare un unico ricorso sussiste, purché la vicenda dei sovraindebitati abbia un'origine comune, anche laddove i membri del nucleo familiare non siano conviventi. Tale previsione, in uno a quella del co. quarto che stabilisce la competenza di un solo giudice anche a fronte di distinte domande di sovraindebitamento, appare idonea a giustificare una deroga al criterio di competenza territoriale generale sancito dall'art. 27, 2° e 3° co. CCI per fondare la competenza dell'unico giudice invocato con il ricorso unitario di cui all'art. 66, 1° co., CCI.

Ciò, tra l'altro, appare coerente con la disciplina dettata in tema di liquidazione giudiziale di gruppo dall'art. 287 e ss. CCI. In particolare l'art. 287, 4° co., CCI radica la competenza in capo al giudice adito per primo anche a fronte di più domande di accesso a procedure di risoluzione della crisi presentate da imprese con sedi in circoscrizioni giudiziarie diverse, da cui pare desumersi a fortiori la legittimità della domanda presentata ab initio innanzi ad un unico giudice.

In tal senso, d'altronde, si è già espressa la giurisprudenza di merito, pur nella vigenza della L. 3/2012, affermando che "La procedura familiare consente inoltre di ritenere sussistente la competenza a decidere sul ricorso dell'adito Tribunale non solo in relazione alla domanda di liquidazione presentata dai ricorrenti residenti in comune compreso nel circondario del Tribunale di Verona, ma anche rispetto a quella di liquidazione del patrimonio di quello di loro che sia residente in altro circondario. Infatti, in base all'art.

7 bis, comma 4 legge 3/12, in caso di diversa residenza dei plurimi sovraindebitati appartenenti alla stessa famiglia non conviventi ma il cui sovraindebitamento abbia una origine comune (come nella fattispecie) è possibile presentare una unica istanza di liquidazione dinanzi ad uno qualsiasi dei giudici che, ai sensi dell'art. 14 ter, c. 2 legge 3/12, sarebbero ordinariamente competenti a decidere sulla singola liquidazione" (cfr. Tribunale di Verona del 12/5/2021 pubblicata il 24/06/2021).

3. I debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

4. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che quattro dei cinque ricorrenti sono conviventi e membri della stessa famiglia. Siccome parenti entro il quarto grado, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati, sono parenti entro il quarto grado e d'altronde il loro indebitamento ha un'origine comune, in quanto riveniente dalla partecipazione o dall'aver prestato garanzia a favore della [REDACTED] in liquidazione di cui erano soci sig. [REDACTED] (de cuius dei primi 4 ricorrenti) ed il fratello superstite [REDACTED] (marito della quinta ricorrente [REDACTED]).

4.1 Pur consapevoli del contrasto interpretativo sorto nella vigenza della precedente L. 3/2012 deve ritenersi l'ammissibilità della proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCI riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione

controllata - come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX - e l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd. fresh restart), ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita - lo si ripete, pur nella diversità dei sistemi mediante cui si attuano le tre procedure disegnate dal codice della crisi - mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami, non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza.

In tal senso si è d'altronde espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, tale norma *"è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione*

controllata” (cfr. Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre 2022).

5. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, *“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12”* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

6. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con le rispettive attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della loro famiglia, si ritiene di indicare, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al *“mantenimento”* e alla luce della attuale situazione familiare dei debitori, i seguenti importi mensili:

- Per il sig. [REDACTED] €2.234,11;
- Per la sig. [REDACTED] €1.690,00;
- Per il sig. [REDACTED] €1.970,00;
- Per il sig. [REDACTED] €1.521,81;
- Per il sig. [REDACTED] €1.378,48;
- Per il sig. [REDACTED] €363,96;
- Per la sig. [REDACTED] €1.287,00;

7. Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare i debitori [REDACTED] ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare i beni mobili registrati di cui sono proprietarie fino alla loro liquidazione, in quanto unici mezzi di trasporto di cui dispongono;

8. Benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 ss. CCII in modo distinto per ciascuna di esse.

9. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore di entrambe le procedure, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso.

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei sigg.ri [REDACTED]

NOMINA Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dott. Marco Zinna.

NOMINA Liquidatore, per tutte le procedure, la dott.ssa Roberta Vaselli.

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta siano eventualmente obbligati, nonché dell'elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di uno o di entrambi i debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dei veicoli di proprietà delle sigg.re [REDACTED] come meglio indicati nella domanda, che potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro liquidazione.

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio dei debitori;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di

- €2.234,11 per il sig. Moreno Cecchini;
- €1.690,00 per la [REDACTED]
- €1.970,00 per il [REDACTED]
- €1.521,81 per il s [REDACTED]
- €1.378,48 per il s [REDACTED]
- €1.363,96 per il s [REDACTED]
- €1.287,00 per la [REDACTED]

con obbligo dei ricorrenti di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII ed in relazione a ciascuna delle due procedure, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, distinto per ciascuno dei patrimoni e delle masse coinvolti, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, distinti progetti di stato passivo per ciascuno dei debitori, da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al Liquidatore.

Pisa, 5/1/2024

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

La Presidente
Eleonora Polidori